

## Rimborsi imposte sul reddito e imposta sul valore aggiunto

Il contribuente che presenti ammontari detraibili di IVA risultanti dalla dichiarazione annuale superiori a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili, ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso.

Il rimborso deve essere eseguito entro tre mesi. Sui rimborsi eseguito oltre i 90 giorni maturano interessi legali stabiliti tramite decreto.

L'ammontare di IVA di cui si chiede il rimborso può essere oggetto di cessione, con atto pubblico e scrittura privata autenticata e notifica all'ufficio presso il quale è stata presentata la dichiarazione del cedente e al concessionario del servizio della riscossione competente in ragione del domicilio fiscale del cedente alla data di cessione del credito.

Gli interessi per ritardato rimborso di imposte non possono formare oggetto di autonomo atto di cessione e spettano comunque al cessionario.

La cessione non pregiudica i poteri dell'Amministrazione finanziaria relativi al controllo delle dichiarazioni, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del contribuente che ha ceduto il credito d'imposta; per i crediti rimborsati al cessionario di cui risulta l'insussistenza, l'Amministrazione finanziaria può procedere al recupero anche nei confronti di quest'ultimo, previa notificazione degli atti.

Analoghe considerazioni sul diritto a percepire interessi sulle somme a rimborso e sulla cessione dei crediti fiscali, valgono quando dalla dichiarazione dei redditi emerge un credito a favore del contribuente.

Il contribuente può indicare nel Modello di voler ricevere il rimborso o, in alternativa, può utilizzare il credito in compensazione per il pagamento di altri tributi da versare oppure può scegliere di riportare il credito nella dichiarazione dell'anno successivo.

L'Agenzia delle entrate, eseguiti i controlli previsti, rimborsa le somme dovute. Su tali somme maturano interessi legali stabiliti tramite decreto a partire dalla data del versamento del maggiore importo, ad esclusione del primo semestre.

La ratio del riconoscimento degli interessi sui rimborsi risiede, com'è facile intuire, nella necessità di compensare il contribuente per lo sforzo di aver sostenuto un esborso eccessivo rispetto al dovuto, rendendo eventualmente anche necessario ricorrere a finanziamenti sul mercato per il tempo intercorrente fra il versamento effettuato e il rimborso. Tale previsione è speculare alle disposizioni che prevedono interessi in capo al contribuente per il mancato versamento nei termini previsti, seppure è superfluo evidenziare che non è stata mai fissata una misura unica per i versamenti e per i rimborsi e, anzi, gli interessi applicati dal Fisco su quanto gli è dovuto sono più alti (anche del doppio) di quelli riconosciuti al contribuente in caso di rimborso.

La misura degli interessi viene usualmente determinata in considerazione del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato.

Il legislatore ha già manifestato l'esigenza di intervenire sulla disciplina dei tassi di interesse in materia fiscale in quanto attualmente derivante da una disciplina frammentata e stratificatasi nel tempo. Infatti, la misura di detti interessi è diversa sia secondo il tributo, sia secondo la fase del procedimento di accertamento o riscossione, nonché secondo la tipologia di adempimento (spontaneo o coattivo).

Sono già stati fatti tentativi di uniformare la misura degli interessi fiscali ma non sono andati a buon fine (per mancanza di emanazione dei provvedimenti o dei decreti attuativi) e continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle singole leggi d'imposta e il decreto ministeriale del 21 maggio 2009, emanato in attuazione della legge finanziaria 2008 (art. 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), che ha provveduto alla determinazione di tutti i tassi di interesse per la riscossione e il rimborso dei tributi, diversificando tra le varie forme di prelievo.

Si riportano di seguito due tabelle che riepilogano le misure dei tassi applicate nel tempo per i rimborsi IVA e per quelli d'imposta. Le misure applicate sono decrescenti negli anni, in linea e coerenti con la politica monetaria espansiva seguita dalla BCE che ha ridotto e mantenuto livelli di tassi bassi.

Con l'attuale politica monetaria restrittiva e il rialzo dei tassi operato da BCE per contrastare l'inflazione, la misura dei tassi per i rimborsi fiscali non appare adeguata e mette i contribuenti nella situazione di avere somme anche ingenti immobilizzate in attesa di rimborso a tassi bassi e di doversi finanziare sul mercato a tassi più alti.

Nell'attuale contesto si segnala la necessità di portare la misura dei tassi di rimborso fiscale a un livello coerente con l'andamento dei tassi BCE, valutando quindi un rialzo.

Nello spirito già espresso dal legislatore di intervenire sulla disciplina dei tassi di interesse in materia fiscale e razionalizzare la materia, parrebbe opportuno introdurre un meccanismo che rapporti la misura di tali tassi a quelli di mercato (es. euribor, tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali). Diversamente, l'impresa a credito dello Stato sarà penalizzata dal livello dei tassi applicati ai finanziamenti a cui deve far ricorso e lo Stato sarà invece avvantaggiato dalla differenza fra i tassi che paga sui rimborsi e i tassi che invece paga sui propri finanziamenti e sulle emissioni di propri titoli.

#### **a) Decorrenza e misura degli interessi per rimborsi di imposta Iva**

Occorre far riferimento a quanto disposto dall'art. 38-bis, D.P.R. 633/1972 (versioni vigenti e previgenti dello stesso art. 38-bis, per la ricostruzione dell'ammontare annuale degli interessi dovuti), in particolare per quanto concerne il decorso degli interessi occorre ricordare che questi sono dovuti:

- 1) dal novantesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per i rimborsi annuali liquidati dall'Ufficio;

Gli interessi dovuti sui rimborsi IVA sono pari ai seguenti ammontari:

Anno	Percentuale	Riferimento
Dal 1/1/1981 al 31/12/1987	12%	Art. 38-bis, D.P.R. 633/1972
Dal 1/1/1988 al 31/12/1993	9%	Art. 38-bis, D.P.R. 633/1972
Dal 1/1/1994 al 31/12/1996	6%	Art. 38-bis, D.P.R. 633/1972
Dal 1/1/1997 al 30/06/2003	5%	Art. 38-bis, D.P.R. 633/1972
Dal 1/7/2003 in poi	2,75%	Art. 2, D.M. 27 giugno 2003
Dal 1/1/2010 ad oggi	2,00%	Art. 1, D.M. 21 maggio 2009

#### **b) Decorrenza e misura degli interessi per rimborsi di Imposte dirette**

La norma di riferimento è contenuta nell'art. 44, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (unitamente alla copia delle norme di legge che hanno modificato la misura degli interessi nel corso degli anni).

La decorrenza degli interessi, calcolati per semestri interi, è dal semestre successivo, escluso il primo, alla data del versamento o dal secondo semestre successivo alla data della richiesta del rimborso in dichiarazione dei redditi.

Gli interessi dovuti sui rimborsi sono pari ai seguenti ammontari:

Anno	Percentuale	Riferimento
Dal 06/03/1976 al 31/12/1987	12%	Art. 44, D.P.R. 602/1973
Dal 1/1/1988 al 31/12/1993	9%	Art. 44, D.P.R. 602/1973
Dal 1/1/1994 al 31/12/1996	6%	D.L. 30.12.1993, n. 557
Dal 1/1/1997 al 30/06/2003	5%	L. 23.12.1996, n. 662, art. 3, co. 141
Dal 1/7/2003 in poi	2,75%	Art. 1, D.M. 27 giugno 2003
Dal 1/1/2010 ad oggi	2,00%	Art. 1, D.M. 21 maggio 2009



**ASSIFACT**

Associazione Italiana per il Factoring

AL SERVIZIO DI FACTORING E IMPRESE: 35 ANNI INSIEME

## **Normativa di riferimento**

### **a) Rimborsi imposta sul valore aggiunto: art. 38-bis, D.P.R. 633/1972**

*1. I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del **2 per cento annuo**, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.*

### **b) Rimborsi imposte dirette: art. 44, D.P.R. 602/1973**

*Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del **sei per cento** per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso.*

*L'interesse di cui al primo comma è dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell'art. 38, quinto comma e nell'art. 41, secondo comma.*

*L'interesse è calcolato dall'ufficio delle imposte, che lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall'intendente di finanza ed è a carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta.*

### **c) D.M. 21 maggio 2009**

*1. Gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, previsti dagli articoli 44 e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura del 2 per cento annuo e dell'1 per cento semestrale, a decorrere dal 1 gennaio 2010.*

*2. Gli interessi per i rimborsi in materia di imposta sul valore aggiunto, previsti dagli articoli 38-bis e 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono dovuti nella misura del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1 gennaio 2010.*